

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 176/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 Maggio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dott. Claudio, Massera Prof. Alberto, Persichelli Avv. Cesare – Serges Prof. Giovanni Componenti; Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Mettieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. S.G. GALLARATESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE CORDONE DAVIDE ED ALTRI TESSERATI DELLA SOCIETÀ U.P. GALLARATESE** (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 34 del 6.3.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla S.G. Gallaratese di Gallarate (Varese). Dispone incamerarsi la relativa tassa.

- 2) **RICORSO DEL SIG. CHIARI STEFANO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO:**
- LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1.1 E 3.1 C.G.S. (DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – COM. UFF. N. 19 DEL 23.11.2006)
- LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 5, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. LOMBARDIA PER VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA L.N.D. (delibera della Commissione Disciplinare presso il C.R. Lombardia, Com. Uff. n. 27 del 25.1.2007 - delibera della Commissione d’Appello Federale, Com. Uff. n. 53/C del 18.5.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal signor Chiari Stefano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DEL SIG. SALERNO ROBERTO PRESIDENTE A.S.D. TORINO CALCIO FEMMINILE, AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 1 C.G.S. AL SIG. SALERNO ROBERTO E DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 46 del 10.4.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Salerno Roberto relativamente alla sanzione a lui inflitta; lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione dell’ammenda inflitta alla società in quanto sottoscritto dal Presidente inibito. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dott. Claudio, Massera Prof. Alberto, De Sanctis Dr. Gabriele, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 4) **RICORSO DELLA U.S.D. CRAZY COLOMBO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CRAZY COLOMBO-SOMMA DELL’1.12.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 46 del 20.2.2008)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. Crazy Colombo di Verona, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 5) **RICORSO DELLA POL. C. CALDARI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S. FARESINA/CALDARI DEL 24.02.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 47 del 13.3.2008)

La C.G.F. dichiara la propria incompetenza in favore della Commissione Disciplinare Nazionale alla quale rimette gli atti.

- 6) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL ROYAL FIN CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SQUALIFICA DEI CALCIATORI: TAVERNESE LUI GI GAETANO FINO AL 31.12.2010; VALENTE FRANCESCO FINO AL 31.12.2009** (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. 128 del 15.4.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Royal Fin Calcio a 5 di Cirò Marina (Krotone). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 9 Maggio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete